



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE “MAJORANA” Avola

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Sanzioni disciplinari)

Approvato dal Consiglio d'Istituto

In data 26.11.2025 - verbale n° 06 - delibera n° 50

LA NUOVA DISCIPLINA SUL COMPORTAMENTO E SULLA VALUTAZIONE DELLO STESSO COME MODIFICATA E INTEGRATA DAI DPR 134 E 135/2025.

PREMESSA

La nuova disciplina sul comportamento e sulla sua valutazione, introdotta dai DPR 134 e 135/2025, si pone come elemento cardine per ripensare la missione educativa della scuola, trasformandola in un vero e proprio presidio di cittadinanza attiva, solidale e digitale. Lungi dal limitarsi a stabilire norme e sanzioni, questa riforma opera una profonda rivoluzione culturale, considerando lo studente non più come mero destinatario di insegnamenti, ma come soggetto attivo e responsabile chiamato a partecipare in modo consapevole alla vita della comunità scolastica e sociale.

Il cuore di questa innovazione risiede nella promozione di una cultura della responsabilità, in cui il comportamento non è ridotto a una serie di regole da osservare per evitare la punizione, ma diventa parte integrante della formazione della persona. In questa prospettiva, la sanzione stessa perde la sua connotazione meramente punitiva per assumere una valenza educativa, trasformandosi in percorsi di servizio e rielaborazione critica che mirano alla crescita personale e civica.

Simultaneamente, la riforma innalza l'asticella della serietà e del rigore, sancendo un collegamento indissolubile tra condotta e successo scolastico, come dimostrato dall'innalzamento della soglia del voto di comportamento oltre il sei e dall'introduzione dell'elaborato critico. Ciò significa che la valutazione del comportamento diviene un momento educativo a pieno titolo, coerente con i principi dell'Educazione Civica, in cui si richiede allo studente di riflettere e di assumersi la piena responsabilità delle proprie azioni. La scuola, in definitiva, si configura come un laboratorio di democrazia e convivenza civile, dove il rispetto, la dignità e la solidarietà sono valori centrali e la disciplina è uno strumento di emancipazione e maturazione civica.

ART.1 - PRINCIPI NORMATIVI

La disciplina del comportamento e della valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado conosce, con l'emanazione dei **DPR n. 134 e n. 135 dell'8 agosto 2025**, una riforma organica che segna un punto di svolta nella storia della normativa scolastica italiana. L'intervento regolamentare, entrato in vigore il **10 ottobre 2025**, trova il suo fondamento nella **legge 15 luglio 2024, n. 150**, recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli

studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati”.

Con questa legge il legislatore ha inteso affrontare due direttrici fondamentali: da un lato, l'adeguamento delle modalità di valutazione del comportamento a una concezione educativa e formativa più stringente; dall'altro, la necessità di rafforzare le tutele a favore del personale scolastico, spesso al centro di episodi di aggressione o delegittimazione, come già previsto dalla **legge 4 marzo 2024, n. 25**, intervenuta sul codice penale per inasprire le sanzioni contro chi commette atti di violenza a danno dei docenti.

Queste innovazioni si collocano in un più ampio quadro normativo che, negli ultimi anni, ha progressivamente spostato l'attenzione dal concetto di disciplina intesa come mera obbedienza, verso un **modello educativo fondato sulla responsabilità, sulla cittadinanza e sul rispetto reciproco**. Centrale, in questo senso, è anche la **legge n. 70/2024** in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che integra nel Patto educativo di corresponsabilità obblighi specifici di prevenzione.

L'insieme dei provvedimenti evidenzia una strategia legislativa coerente: rafforzare la funzione della scuola come **presidio educativo e di cittadinanza attiva**, dotandola di strumenti per intervenire sia sul piano della prevenzione che su quello della sanzione.

LE INNOVAZIONI ALLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (DPR 134/2025)

Con il **DPR n. 134/2025** il legislatore ha ridefinito l'impianto dello **Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998)**, segnando un passaggio culturale di grande rilievo: la disciplina non viene più concepita come strumento punitivo, ma come **leva educativa** finalizzata alla crescita dello studente. In passato, la possibilità di trasformare le sanzioni in attività utili alla comunità scolastica era rimessa alla discrezionalità dello studente e della sua famiglia. Oggi tale scelta non è più opzionale: la sanzione si configura direttamente come **percorso di responsabilizzazione**, strutturato e guidato dall'istituzione scolastica.

Questa trasformazione risponde a una precisa ratio: superare la dicotomia “colpa-punizione” e valorizzare la funzione formativa della scuola. Ogni mancanza disciplinare, piccola o grande che sia, deve diventare occasione di riflessione, rielaborazione e reinserimento. Il principio sotteso è che l'errore, pur riconosciuto come tale, **non deve mai escludere lo studente dal processo educativo**, ma al contrario deve trasformarsi in un momento privilegiato di apprendimento.

Infrazioni e ricadute sul voto di comportamento

Il decreto chiarisce che le **infrazioni disciplinari incidono sul voto di comportamento**, ribadendo la necessità di una correlazione diretta tra atteggiamento dello studente e valutazione finale della condotta. Tuttavia, si precisa che tali infrazioni **non possono in alcun caso influire sugli apprendimenti disciplinari e sulla loro valutazione**.

Questa scelta è coerente con la giurisprudenza amministrativa e con le indicazioni del Garante per l'infanzia, che più volte hanno ribadito la necessità di evitare commistioni tra piano didattico e piano comportamentale. Lo studente, dunque, può subire un abbassamento del voto di condotta, ma non potrà mai vedersi compromessa la valutazione di matematica, italiano o storia a causa di un episodio disciplinare.

La distinzione, seppur sottile, ha un valore pedagogico rilevante: tutela la serietà della valutazione degli apprendimenti e conferisce al voto di comportamento un ruolo autonomo e sostanziale.

La nuova disciplina dell'allontanamento

La riforma stabilisce che lo studente non venga più escluso dall'intera comunità scolastica, ma soltanto dalle **attività didattiche**, secondo modalità differenziate in base alla durata della sanzione.

- **Allontanamento fino a 2 giorni:** il consiglio di classe delibera attività di approfondimento da svolgersi in sede, mirate alla riflessione critica sul comportamento e sulle sue conseguenze. Non è più un tempo “vuoto” o sospensivo, ma uno spazio educativo.
- **Allontanamento da 3 a 15 giorni:** lo studente viene coinvolto in attività di **cittadinanza attiva e solidale** presso enti esterni convenzionati (Terzo settore, associazioni di volontariato, organizzazioni sociali). Queste attività, inserite nel PTOF, hanno valore scolastico e vengono computate ai fini della validità dell'anno. È la dimensione più innovativa della riforma, poiché avvicina lo studente al tessuto sociale, trasformando la sanzione in esperienza di servizio civile anticipato.
- **Allontanamento superiore a 15 giorni:** si mantiene la logica già prevista nel DPR 249/1998, ma con un coordinamento più stretto tra scuola, famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria. In caso di atti violenti o aggressioni contro personale scolastico o studenti, il provvedimento si innesta sulle misure rafforzate della **legge 25/2024**, che ha tutelato in modo specifico l'autorevolezza dei docenti.

È previsto, inoltre, che il consiglio di classe possa deliberare la prosecuzione delle attività educative anche dopo il rientro, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario corrispondente ai giorni di allontanamento. Si tratta di un meccanismo che mira a garantire la continuità educativa e a evitare che la sanzione sia percepita come episodio isolato.

Nell'ottica superiormente illustrata, la riforma non trascura la dimensione dell'**inclusione scolastica**. Gli allontanamenti superiori a quindici giorni, ad esempio, sono accompagnati da percorsi di recupero educativo in coordinamento con famiglie, servizi sociali e autorità giudiziaria, con l'obiettivo di reintegrare lo studente nella comunità.

L'obiettivo finale è sempre il **reinserimento** e la crescita personale, mai la stigmatizzazione definitiva.

Inoltre, le attività di cittadinanza attiva coinvolgono tutti gli studenti destinatari di sanzioni, senza discriminazioni, trasformando la diversità delle esperienze in occasione di apprendimento comune. La scuola si conferma così come **luogo privilegiato di inclusione**, in cui anche l'errore diventa occasione di crescita.

La valutazione del comportamento nel secondo ciclo (DPR 135/2025)

Il **DPR 135/2025**, invece, interviene sul **DPR 122/2009** (regolamento generale sulla valutazione), innalzando la soglia minima del voto di comportamento richiesto per l'ammissione alla classe successiva, che non può più essere semplicemente “non inferiore a sei decimi”, ma deve risultare **superiore a sei decimi**. Ciò impone una condotta costantemente positiva, superando l'idea che la mera sufficienza sia garanzia di passaggio.

Rappresenta una modifica sostanziale al quadro normativo delineato dal **DPR 122/2009**, che disciplinava la valutazione degli apprendimenti e del comportamento in modo unitario per primo e secondo ciclo. Con la nuova disposizione, l'ambito di applicazione viene **ristretto esclusivamente al secondo ciclo di istruzione**, mentre per il primo ciclo resta in vigore la disciplina del **d.lgs. 62/2017**.

La nuova soglia di ammissione

La novità più significativa introdotta dal DPR 135/2025 riguarda la **soglia di ammissione alla classe successiva**: il voto di comportamento deve essere **superiore a sei decimi**, non più semplicemente “non inferiore”.

La differenza terminologica, apparentemente minima, produce effetti sostanziali. Lo studente che consegue un “sei” in condotta non è più automaticamente ammesso alla classe successiva. La norma intende superare la logica del “minimo garantito” per esigere una condotta attiva, positiva e rispettosa. Questa scelta normativa si ispira al principio che la scuola non debba limitarsi a tollerare comportamenti appena sufficienti, ma debba promuovere **atteggiamenti virtuosi** come requisito essenziale della crescita personale.

Il giudizio sospeso e l’elaborato critico

Per gli studenti che riportano un voto di comportamento **pari a sei decimi**, il consiglio di classe sospende il giudizio di ammissione alla classe successiva. In questi casi, lo studente è chiamato a redigere un **elaborato critico** in materia di cittadinanza attiva e solidale, nel quale deve analizzare le cause del proprio comportamento e proporre riflessioni costruttive.

L’elaborato viene discusso in sede di **accertamento del recupero delle carenze formative**, come previsto dal **D.L. 127/2025**, convertito con L. 164/2025 il 30 ottobre 2025. La mancata presentazione o la valutazione negativa dell’elaborato comportano la **non ammissione** alla classe successiva.

Si tratta di un meccanismo innovativo che affida allo studente non soltanto la responsabilità di “subire” una valutazione, ma la sfida di **rielaborare criticamente il proprio percorso**. La valutazione del comportamento assume così un carattere dialogico, che chiama in causa la capacità di riflessione e la disponibilità a cambiare.

Le conseguenze del voto inferiore a sei decimi

Il DPR 135/2025 conferma che un voto di comportamento **inferiore a sei decimi in sede di valutazione finale** determina la **non ammissione** alla classe successiva, senza possibilità di recupero.

Nella **valutazione periodica**, invece, il voto inferiore a sei comporta il coinvolgimento dello studente in **attività di approfondimento sulla cittadinanza attiva**, finalizzate alla comprensione delle conseguenze delle proprie condotte.

Questa previsione si colloca in continuità con la logica educativa introdotta dal DPR 134/2025: anche laddove il comportamento è insufficiente, il percorso di recupero non si limita alla sanzione ma include attività formative. Tuttavia, la soglia finale resta invalicabile: **chi non dimostra comportamenti rispettosi della dignità altrui e delle regole non può essere ammesso alla classe successiva**.

Di fronte a una simile trasformazione, la griglia di valutazione non è un accessorio burocratico, ma una **garanzia di trasparenza**. Serve a tre scopi principali:

1. **Oggettivare la valutazione**: il comportamento è per sua natura soggettivo e rischia di dipendere dalla sensibilità del singolo docente. Una griglia, con descrittori chiari, riduce al minimo la discrezionalità e rende la valutazione più equa.
2. **Dare valore educativo**: ogni descrittore non si limita a “fotografare” un comportamento, ma indica allo studente una direzione di crescita. In questo senso la griglia non punisce, ma orienta.
3. **Favorire la corresponsabilità**: famiglie e studenti, conoscendo i criteri, possono comprendere meglio le aspettative della scuola e collaborare al percorso educativo.

La struttura della griglia

La griglia di valutazione della condotta viene articolata su **cinque fasce di voto**: dal 10 (eccellente) al 5 (insufficiente). Ogni fascia è descritta da **criteri osservabili**, che coprono diverse aree di comportamento.

I criteri di attribuzione del voto insufficiente

La norma circoscrive i casi in cui può essere attribuito un voto di comportamento insufficiente, evitando arbitri o valutazioni eccessivamente soggettive. L'insufficienza è ammessa solo quando vi siano:

- sanzioni disciplinari per **reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana**;
- comportamenti che **mettano in pericolo l'incolumità altrui**;
- mancanze disciplinari gravi o reiterate;
- **atti violenti o aggressioni** verso personale scolastico o studenti.

In tal modo il legislatore intende salvaguardare la proporzionalità della sanzione e garantire uniformità applicativa. Non ogni mancanza o infrazione può portare all'insufficienza, ma solo quelle che ledono valori fondamentali di convivenza.

La rilevanza degli atti violenti e delle aggressioni

Il DPR 135/2025 richiama espressamente la necessità di tener conto, nello scrutinio finale, di eventuali **atti violenti o aggressioni**. Si rafforza così il collegamento con la **legge 25/2024**, che ha inteso riaffermare l'autorevolezza del personale scolastico.

La norma riconosce che la violenza, fisica o verbale, mina non solo la sicurezza, ma l'essenza stessa del patto educativo. Per questo tali episodi assumono un peso decisivo nella determinazione del voto di condotta.

Valutazione in decimi e percorsi scuola-lavoro

Il DPR 135/2025 conferma la valutazione **in decimi** per tutte le discipline del secondo ciclo, rafforzando la linearità del sistema. Inoltre, aggiorna le disposizioni sui **PCTO**, ora ridenominati **"formazione scuola/lavoro"** dal **D.L. 127/2025**.

La valutazione di tali percorsi è affidata al **consiglio di classe**, secondo criteri deliberati dal collegio docenti e riportati nel PTOF. Le esperienze di alternanza non sono viste come appendice, ma come **parte integrante della valutazione complessiva**.

Il DPR 135/2025 segna una svolta nella **valutazione del comportamento**: da requisito formale a elemento sostanziale e qualificante del percorso scolastico.

L'innalzamento della soglia oltre il sei, l'introduzione dell'elaborato critico e la selezione rigorosa dei casi di insufficienza delineano un sistema che non si limita a "registrare" il comportamento, ma lo trasforma in **indice di maturità civica**.

ART.2 - ASPETTI APPLICATIVI

Griglia di valutazione del comportamento

Descrittori a.s. 2025/26

Criteri

1. **Partecipazione e atteggiamento in classe**
2. **Rispetto di persone e regole** (docenti, compagni, personale; regolamenti d'Istituto e di classe)
3. **Responsabilità e cittadinanza (anche digitale)**
4. **Compiti/studio e organizzazione personale**

5. **Frequenza e puntualità**
6. **Relazioni e clima di classe**
7. **Cura degli ambienti e dei beni comuni**
8. **Adesione a progetti/attività (PCTO dove previsto)**
9. **Uso dei dispositivi** (coerenza con divieto smartphone e policy d'Istituto)
10. **Sicurezza e tutela (comportamenti a rischio, rispetto procedure)**

Livelli e descrittori

10 – Eccellente

1. Interviene con contributi **pertinenti e propositivi**; guida i pari, fa domande di qualità.
2. Rispetta **sempre** regole e persone; **prevenzione attiva** dei conflitti; nessuna nota.
3. Agisce con **autonomia e responsabilità**; comportamenti esemplari anche online; segnala criticità con maturità.
4. Compiti **sempre completi e puntuali**; gestione del materiale impeccabile; **autoverifica** costante.
5. **0-3** ritardi/uscite/entrare nell'anno; assenze motivate, comunicate e recuperate.
6. Promuove **collaborazione e inclusione**; facilita l'inserimento di compagni fragili.
7. Mantiene gli spazi in ordine; **previene** danni; partecipa a iniziative ambientali.
8. Partecipa **attivamente** a progetti/PCTO; assume ruoli di responsabilità.
9. Rispetta il **divieto smartphone** senza eccezioni; usa i device scolastici solo quando previsto.
10. Osserva tutte le procedure di sicurezza; **richiama** i pari al rispetto delle norme.

9 – Molto buono

1. Interventi frequenti e pertinenti; si prepara regolarmente.
2. Rispetto costante; **rare** correzioni verbali, nessuna nota.
3. Responsabile; condotta online corretta; chiede aiuto quando serve.
4. Compiti quasi sempre completi/puntuali; **autonomia buona**.
5. **4-6** ritardi/uscite/entrare; assenze limitate e recuperate.
6. Collabora con il gruppo; gestione adeguata dei conflitti.
7. Cura abituale degli spazi; segnala danni.
8. Partecipa con impegno ai progetti; consegna i prodotti previsti.
9. Rispettoso delle policy sui dispositivi; **nessuna violazione**.
10. Rispetta procedure; atteggiamento prudente.

8 – Buono

1. Partecipa con **regolarità**, a volte passivo.

2. Rispetta le regole; **qualche** richiamo verbale, nessuna nota.
3. Generalmente responsabile; **qualche ingenuità** online, corretta al richiamo.
4. Compiti per lo più completi; qualche ritardo occasionale.
5. **7-10** ritardi/uscite/entrare o assenze non pienamente recuperate.
6. Relazioni corrette; evita conflitti ma non li gestisce in autonomia.
7. Rispetto sufficiente degli ambienti; dimenticanze sporadiche.
8. Adesione ai progetti **essenziale**, senza ruoli di guida.
9. Una **violazione minore** delle policy device (episodica, non reiterata).
10. Rispetto delle norme di sicurezza, con **qualche** disattenzione non rischiosa.

7 – Discreto

1. Partecipazione **discontinua**; talvolta distratto o non cooperativo.
2. Rispetto **altalenante**; **note occasionali**; fatica a interiorizzare le regole.
3. Responsabilità **debole**; comportamenti online **superficiali** (condivisioni improprie non offensive).
4. Compiti **saltuari** o incompleti; scarsa organizzazione.
5. **11-15** ritardi/uscite/entrare o assenze 150–200 h; recuperi parziali.
6. Relazioni **fragili**; può innescare/ alimentare piccoli conflitti; necessita mediazione.
7. Dimentica spesso di curare gli spazi; **ammonizioni** per disordine.
8. Partecipa ai progetti **solo su sollecitazione**; consegne tardive.
9. **Violazioni ripetute** uso smartphone (uso ricreativo); ammonizioni.
10. **Dimentica** indicazioni base di sicurezza; richiede **richiami**.

6 – Sufficiente (giudizio sospeso → compito di cittadinanza)

1. Partecipazione **rara**; ostruzionismo/passività marcata.
2. **Note ricorrenti**; mancato rispetto di indicazioni e figure educative.
3. Condotta **non responsabile**; **uso improprio** di chat/social (es. ironia denigratoria), senza reati.
4. Compiti **irregolari**; mancata preparazione frequente; scarso recupero.
5. **>200 h** assenze o **>20** ritardi/uscite/entrare; giustificazioni **carenti**.
6. Relazioni **conflittuali**; tendenza a provocazioni/linguaggio inappropriato.
7. **Trascuratezza** degli ambienti; mancato rispetto delle consegne sulla cura dei beni.

8. **Inadempienze** nei progetti; rifiuto di ruoli minimi.
9. **Violazioni ripetute** e consapevoli delle policy device; eventuali sequestri secondo regolamento.
10. **Inosservanze** di norme di sicurezza con **potenziale rischio** (senza danno).
Esito: ammissione subordinata al **superamento del compito di cittadinanza** (vedi criteri sotto).

5 – Insufficiente (bocciatura automatica)

1. Rifiuto sistematico delle attività; disturbo grave/prolungato.
2. **Comportamenti scorretti gravi e/o reiterati**; mancato rispetto delle persone; possibili sanzioni >15 giorni.
3. Azioni **lesive** della dignità altrui anche online; possibili profili di reato/autorità coinvolte.
4. **Inadempienza sistematica** nei compiti; assenza di recupero.
5. Frequenza **gravemente irregolare** e saltuaria senza motivazioni; abbandono di fatto.
6. Relazioni **ostili**; condotte intimidatorie.
7. **Danneggiamenti** o appropriazione indebita di beni comuni/altrui.
8. **Rifiuto** dei progetti/PCTO; mancato rispetto di obblighi minimi.
9. **Elusione consapevole** e continua del divieto smartphone; diffusione non autorizzata di contenuti.
10. **Violazioni gravi** della sicurezza con rischio per sé/altri.
Esito: non ammissione.

Compito di cittadinanza (solo per voto 6)

- **Forma:** elaborato scritto fino a **~1200 parole** oppure presentazione/multimediale equivalente; tema **coerente con le motivazioni** del 6 (es. rispetto regole, cittadinanza digitale, uso dispositivi, convivenza, sicurezza, volontariato).
- **Contenuti minimi:**
 1. Analisi dell'episodio/comportamento e **riconoscimento dell'errore**.
 2. Riferimenti a **principi di educazione civica** e regolamenti d'Istituto.
 3. **Impegni concreti** di miglioramento (piano personale con tempi/indicatori).
 4. Eventuale **attività solidale/riparativa** collegata (documentata).
- **Valutazione** (Consiglio di classe):
 - **Attinenza e completezza** (0–10)
 - **Chiarezza e argomentazione** (0–10)
 - **Consapevolezza etica e responsabilità** (0–10)

- **Fattibilità del piano di miglioramento** (0–10)
 - **Comportamento successivo** fino alla verifica (0–10)
- Soglia di superamento:** $\geq 28/50$ e assenza di nuove violazioni. Esito registrato nel verbale.

Note operative per l'Istituto / Consiglio di classe

- **Progressività:** considerare il trend (miglioramenti/recidive) sull'intero periodo.
- **Evidenze:** usare registri note, verbali, osservazioni strutturate, consegne progetti, segnalazioni su device.
- **Coerenza con PEI/PDP:** per studenti con PEI/PDP applicare **misure personalizzate** e valutare gli esiti in rapporto agli obiettivi individuali.
- **Aggravanti/attenuanti:** intenzionalità, reiterazione, danno a persone/beni, collaborazione post-fatto, riparazione.
- **Dispositivi:** applicare in modo uniforme la policy (divieto smartphone) e le **sanzioni educative** previste dal regolamento.
- **Crediti:** ricordare che ≥ 9 in condotta consente l'accesso al **massimo dei crediti**.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Sono considerate infrazioni disciplinari tutte le azioni che contravvengono al presente regolamento con particolare riferimento ai macro-doveri indicati nel D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche:

- Il regolamento ha lo scopo di realizzare un'alleanza educativa tra scuola e famiglia. Individua le mancanze disciplinari, le sanzioni a esse correlate e gli organi competenti a erogarle.
- I provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti hanno finalità educative e non repressive e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica
- Le sanzioni non interferiranno sul profitto degli alunni. Saranno ispirate al principio di gradualità e alla riparazione del danno. Avranno come finalità il recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della comunità scolastica.
- Le famiglie si impegnano a sottoscrivere il "patto formativo di corresponsabilità" per condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa.
- Ogni alunno è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni e del personale della scuola, a presentarsi a scuola puntualmente, provvisto dell'occorrente per l'attività didattica e pulito nella persona, a rispettare strutture, arredi e materiali di pubblica proprietà ed uso collettivo, contribuendo anche a mantenere gli spazi comuni ordinati e puliti.
- Ogni alunno è tenuto ad un rigoroso rispetto degli orari di entrata ed uscita e a non usufruire in modo eccessivo di permessi (max 4/5 al mese), salvo inderogabili necessità mediche e familiari che dovranno essere opportunamente documentate e/o giustificate da un genitore. Il docente coordinatore di classe segnalerà mensilmente al D.S. le reiterate assenze, ritardi ed uscite anticipate.

- Gli alunni devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato all'ambiente: evitare magliette corte, scollate e trasparenti; jeans o pantaloni troppo stretti e strappati; abbigliamento succinto in genere.
- Non è consentita l'introduzione nell'Istituto di materiali non compatibili con lo svolgimento delle lezioni, in particolare oggetti potenzialmente pericolosi o nocivi (es. alcoolici, sostanze tossiche, sostanze psicotrope).
- All'interno della scuola è fatto divieto di usare strumenti elettronici quali telefoni cellulari, apparecchi radio, lettori MP3, ecc. In caso di bisogno è utilizzabile il telefono della scuola. È fatto divieto assoluto di pubblicare su Internet o social network qualsiasi immagine, suono o video non autorizzata relativa agli alunni, ai docenti, a tutti gli operatori e in generale alla vita della scuola.
- Le classi si spostano all'interno dell'Istituto in silenzio, ordinatamente, accompagnate da un docente o da un collaboratore scolastico. I materiali didattici presenti a scuola vanno utilizzati solo durante le lezioni. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo materiali utili alle lezioni e sono invitati a non lasciare incustoditi denaro o oggetti di valore, di cui comunque la scuola non è responsabile. Per favorire il senso di responsabilità nei confronti dell'impegno scolastico, non è consentito agli alunni la richiesta telefonica ai genitori di materiali scolastici durante la mattinata scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. La classe o il gruppo è ritenuto responsabile qualora sia impossibile individuare la responsabilità individuale.
- La responsabilità disciplinare è personale
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni
- In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive degli altrui diritti personali e personalissimi
- Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e si uniformano a quanto stabilito nel D.P.R.135/2025, il cui contenuto è stato riportato nel presente regolamento
- La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.
- L'insegnante segnala il comportamento scorretto dello studente nel Registro Elettronico. In caso di infrazioni disciplinari gravi deve altresì informare immediatamente la Presidenza. In nessun caso è consentito allontanare gli studenti dalla classe.
- Le sanzioni disciplinari di cui al numero 3 dello schema riassuntivo che segue possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello/gli studente/i incolpato/i.
- Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico nelle classi terze, quarte e quinte, e dell'ammissione all'esame di stato, il voto di comportamento concorre alla media dei voti al pari delle altre discipline. I criteri di attribuzione di detto voto sono riportati nel PTOF e nel presente regolamento.

- In nessun caso gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari (escluso il richiamo verbale o scritto senza ammonizione) durante gli ultimi tre anni del loro corso di studi possono candidarsi per essere eletti a far parte degli organi Collegiali della Scuola, salvo deroghe motivate che saranno di volta in volta sottoposte all'approvazione del Collegio dei Docenti. Lo stesso divieto vale per gli studenti di classi che si siano distinte negativamente per comportamenti contrari alle regole di convivenza scolastica (nei confronti di altri alunni, di docenti e/o di altro personale della scuola o durante pubbliche uscite e manifestazioni curriculari o extracurriculari) e/o abbia subito provvedimenti restrittivi da parte del Consiglio di Classe o del Dirigente Scolastico.
- Si precisa che l'elenco delle possibili infrazioni che danno luogo a sanzioni disciplinari contenuto nello schema seguente deve ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo di tutte le fattispecie punibili, rientrando tra queste ultime qualsiasi violazione dei doveri esplicitati nel presente regolamento.

L'osservanza di questo regolamento è indispensabile per il buon funzionamento della Scuola quale ambiente educativo e formativo nell'interesse prioritario dei suoi stessi utenti.

SCHEMA RIASSUNTIVO

TIPO/ DOVERI	SANZIONE	INFRAZIONE	ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE
Infrazioni disciplinari facilmente accertabili Puntualità nell'assolvimento dei propri doveri. Rispetto degli altri Rispetto delle norme di sicurezza	A) Richiamo verbale dell'insegnante all'alunno B) Richiamo scritto dell'insegnante sul registro di classe e conseguente convocazione dei genitori tramite fonogramma e/o modello prestampato. C) Esclusione dell'alunno da attività didattiche gratificanti nonché da uscite, visite e viaggi. D) Richiamo scritto	• Elevato numero di assenze • Assenze ingiustificate • Assenze strategiche Ritardi all'inizio delle lezioni e reiterate uscite anticipate (max.4/5 al mese) • Ritardo al rientro da altro locale della scuola (palestra, laboratori) • Allontanamento dall'aula senza autorizzazione • Dimenticanze ripetute del materiale scolastico • Non far firmare e/o non consegnare comunicazioni della scuola • Falsificazione della firma dei genitori • Interventi inopportuni durante la lezione • Non rispetto del materiale altrui • Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri alunni • Insulti, termini volgari offensivi nei confronti dei compagni e/o dei docenti e del personale della scuola	A, B, C, G Docente

Rispetto delle strutture e delle attrezzature	dell'insegnante con convocazione della famiglia. e riparazione danno. E) Ammonizione verbale del Dirigente Scolastico F) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e riparazione danno. G) Ritiro del cellulare da parte del docente e consegna al Dirigente Scolastico che lo riconsegnerà esclusivamente ai genitori. H) Esclusione da una o più uscite didattiche.	• Violazioni dei regolamenti dei laboratori, della palestra e degli spazi attrezzati. • Mancanza di mantenimento della pulizia dei locali • Danneggiamento involontario delle attrezzature • Utilizzo dei cellulari a scuola • Uso di abbigliamento non consono. • Mancanze ai doveri di diligenza e puntualità	C, E, F, G Dirigente Scolastico C-G Consiglio di Classe. H – Dirigente Scolastico I- Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe G- Consiglio di classe.
2 Infrazioni sanzionabili a titolo pecuniario	I) Richiamo scritto del Dirigente Scolastico con convocazione della famiglia e allontanamento dalla scuola per un giorno con riparazione del danno.	• Incisione, scritte sui muri, banchi, porte e altro arredo o suppellettile scolastico • Imbrattamento dei muri interni ed esterni della scuola • Lancio di oggetti che provochino danni a persone o arredi.	I – K Dirigente scolastico J - Consiglio di Classe

[illegible]

		quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. • Denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità della persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome • Atti recidivi contro la dignità della persona, connotati da particolare gravità che determinano apprensione a livello sociale • Spaccio di sostanze psicotrope • Atti di bullismo e/o cyberbullismo • Atti e molestie anche di carattere sessuale • Reato penalmente perseguibile per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale	
--	--	---	--

ART.4 - PROCEDURE

- **RICHIAMO VERBALE.** Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento disciplinare su fatti espliciti e lo studente può esporre le proprie considerazioni e giustificazioni
- **RICHIAMO SCRITTO.** Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul Registro Elettronico e comunicata alla famiglia dal docente che appone la nota. Le note non devono essere generiche ma devono riportare fedelmente il fatto avvenuto e il nome del/i responsabile/i. E' ammesso ricorso al Comitato di garanzia dell'Istituto, entro sette giorni dalla notifica della sanzione.
- **ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO DA 1 a 15 GIORNI.** Il Consiglio di Classe si riunisce su richiesta di uno o più docenti o del Dirigente per deliberare su eventuali provvedimenti disciplinari. Le contestazioni vengono preventivamente comunicate all'alunno e alla famiglia.
Il D.S. può allontanare con effetto immediato gli alunni che abbiano commesso violazioni gravi delle regole della scuola irrogando direttamente e temporaneamente, nelle more della riunione del Consiglio di Classe, la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per un massimo di due giorni, periodo che potrà essere confermato o ulteriormente prolungato dal Consiglio di Classe con apposito provvedimento.

La sospensione per un termine superiore a giorni 2 comporterà l'obbligo di svolgere attività di cittadinanza solidale presso enti convenzionati o a vantaggio della comunità scolastica. E' ammesso ricorso all'organo di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.

- **ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI.**

Si riunisce il Consiglio di Istituto in convocazione straordinaria che procede all'irrogazione della sanzione disciplinare che ha immediata esecutività e che contestualmente viene notificata alla famiglia. Se non esistono particolari motivi di urgenza il Consiglio di Istituto segue la stessa procedura di cui al punto precedente. E' ammesso ricorso all'organo di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.

- Il ricorso non interrompe né sospende la sanzione, ma ne fa venir meno gli effetti una volta accolto.
- Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare devono concludersi entro 30 giorni dalla contestazione. Superato tale limite il procedimento è estinto.
- Per le violazioni rientranti nella L. n.71/2017 citata, la quale contiene "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", nonché alla successiva legge 17 maggio 2024 n. 70 (Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo), fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595, 600-ter, 600-quater, 600-quater1 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

ART. 5 - IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia di cui al presente Regolamento. Il ricorso deve contenere le motivazioni dell'impugnazione. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni; qualora non decida entro tale termine la sanzione deve ritenersi confermata.

L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare, che potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

L'organo di Garanzia, di cui ai commi precedenti, decide, su richiesta di studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche su conflitti che insorgano all'interno della scuola sull'applicazione del D.P.R. n.249/98 come novellato dal D.P.R. n. 235/2007.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente dallo stesso delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazioni del D.P.R. n.249/98 come novellato dal D.P.R. n. 235/2007.

A. Estensione delle sanzioni

Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi di istruzione e di integrazione culturale. Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

1. Le infrazioni comunicate alla famiglia sono preventivamente accertate.
2. Nei provvedimenti nei confronti degli alunni si richiamano in ogni caso, se ed in quanto compatibili con le disposizioni vigenti, le norme di cui all'art. 328 del D.Ls. 297/1994 e dello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al D.P.R. 249/1998 integrato dal D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007. A norma di legge, il nome degli studenti/delle studentesse che si siano resi responsabili di atti sanzionabili e sanzionati può essere reso noto solo alla famiglia stessa, come pure i provvedimenti disposti.
3. Per le infrazioni che prevedono un danno, la comunicazione alla famiglia è inviata dal Dirigente Scolastico per conoscenza alla provincia/Comune proprietario dell'edificio; nel caso di individuazione dei responsabili si provvederà a far riparare il danno agli alunni stessi e/o alle loro famiglie; nel caso in cui non fosse possibile individuare il/i responsabile/i, i docenti, adotteranno iniziative di tipo educativo per motivare e far riflettere gli alunni della classe interessata.
4. Il DS collabora con i Servizi Sociali e le forze dell'Ordine, nel rispetto della privacy degli studenti e delle famiglie.
5. Nel caso di sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della Comunità Scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:
 - Operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici;
 - Collaborazione con il personale ausiliario;
 - Riordino dei laboratori o di altro locale utilizzato per attività didattiche;
6. I risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali conversioni è demandata alla valutazione del Consiglio di Classe che ne valuterà caso per caso l'opportunità.

B. Procedure da utilizzare per dar corso alle sanzioni

1. Il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori) può inviare al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare.
2. Le richieste di sanzioni disciplinari contrassegnate con le lettere H, I, L, M, devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente Scolastico.
3. Il Dirigente Scolastico deve dar corso all'istruttoria entro due giorni dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dell'alunno e/o dell'adulto che propone la sanzione; funge da segretario verbalizzante il Collaboratore del Dirigente Scolastico o il docente responsabile di plesso.
4. Il Dirigente Scolastico riunisce il Consiglio di Classe, dando contestuale avviso alla famiglia dell'alunno da sanzionare.
5. Il Dirigente Scolastico, chiamato ad emettere la sanzione, deve concludere il procedimento entro cinque giorni dalla data dell'evento. La delibera deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica.
6. L'irrogazione della sanzione può essere disposta solo dopo che siano state espletate tutte le procedure indicate ai punti sopra riportati.

C. Disposizioni educative, organizzative e di sicurezza

1. Il personale scolastico è autorizzato a sequestrare agli allievi oggetti pericolosi o ritenuti estranei all'attività scolastica. Nei casi particolarmente gravi, l'oggetto viene consegnato al Dirigente Scolastico che convoca la famiglia dell'alunno per la restituzione dell'oggetto stesso e per un momento di riflessione educativa sull'episodio.
2. In presenza di danni alle cose, la sanzione deve prevedere, nel provvedimento applicativo, il ripristino della situazione originaria preesistente o il risarcimento, da parte della famiglia del responsabile, di eventuali danni arrecati agli arredi, alle strutture scolastiche, alle cose personali, valutando opportunamente la situazione finanziaria della famiglia e ponendo la stessa, su richiesta, nella condizione più favorevole a risarcire il danno.
3. Per comportamenti eccezionalmente gravi o che abbiano riflessi di carattere penale, il Dirigente Scolastico può allontanare l'alunno dalla scuola, dando contestuale e motivato avvio alla procedura di cui alla lettera **B**.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gabriella Pagano